



Delibera della Giunta Regionale n. 762 del 21/12/2012

A.G.C. 19 Piano Sanitario regionale e rapporti con le UU.SS.LL.

Settore 1 Programmazione

Oggetto dell'Atto:

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO, AI SENSI DELL'ART. 47, COMMA 3, L.R. N. 7/2002 E SUE S.M.I. - SENTENZA N. 01194/2012 DEL CONSIGLIO DI STATO V SEZIONE SUL RICORSO NUMERO DI REGISTRO GENERALE 10439 DEL 2009, PROPOSTO DALLA CASA DI CURA C.G. RUESCH S.P.A., CONTRO REGIONE CAMPANIA, ASL NAPOLI 1, GESTIONE LIQUIDATORIA DELL'EX USL 37, BANCO DI NAPOLI. PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO E LIQUIDAZIONE COMPENSO COMMISSARIO AD ACTA.

L'Assessore alla Sanità e l'Assessore al Bilancio

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO

- a. che con decisione del Consiglio di Stato, sezione V, n. 2755/2005, resa in data 30.5.2005, il Consiglio di Stato accoglieva il ricorso proposto dalla Casa di cura C.G. Ruesch s.p.a. avverso la deliberazione n. 278 con la quale l' ex U.S.L. 37 , ora A.S.L. Napoli 1 Centro, in data 28.4.1993 aveva dichiarato risolto il rapporto di convenzionamento tra la Casa di Cura e il S.S.N., ai sensi dell'art. 44, legge n. 833/1978;
- b. che con la successiva decisione n 4237 del 30 giugno 2009, il Consiglio di Stato, in riforma della sentenza di prime cure, accoglieva il ricorso finalizzato ad ottenere il risarcimento del danno derivante dalla citata delibera n. 278/1993;
- c. che con decisione n. 4312/2010 il Consiglio di Stato accoglieva, altresì, il ricorso per ottemperanza del giudicato proposto dalla citata Casa di Cura, puntualizzando le singole voci di danno risarcibile e nominando quale commissario ad acta, in veste anche di perito d'ufficio, il Dirigente l'Ufficio di ragioneria della Prefettura di Roma - Dr. Marcello Zottola, con l'incarico di determinare con precisione la somma in questione e di provvedere al versamento alla Casa di cura interessata;
- d. che con determinazione commissariale del 6 agosto 2010, integrata da apposita relazione peritale, il Commissario ha calcolato la somma dovuta alla Casa di Cura nella misura complessiva di euro 66.357.246,36, di cui euro 54.213.308 a titolo di danno, euro 5.029.348,54 a titolo di rivalutazione ed euro 7.114.489,39 a titolo di interessi legali. Su detta determinazione è intervenuta l'adesione della parte privata;
- e. che con separati reclami la Regione Campania, l'Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 e la Gestione Liquidatoria dell'ex USL 37 contestavano la determinazione commissariale;
- f. che la Casa di Cura Ruesch S.p.A proponeva ulteriore domanda risarcitoria e articolava apposito reclamo incidentale condizionato;
- g. che il Commissario a sua volta depositava ulteriore elaborato contenente controdeduzioni rispetto alle censure sviluppate dalle parti reclamanti;
- h. che con decisione n. 443/2011 il Consiglio di Stato chiedeva al consulente tecnico un ulteriore approfondimento da attuare nel pieno contraddittorio con le parti ed i rispettivi consulenti tecnici;
- i. che in data 7 giugno 2011 il consulente depositava la relazione pervenendo alla stima finale del danno nella misura di euro 50.786.604, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- j. che le parti depositavano memorie, corredate da elaborati tecnici, con le quali contestavano alcuni profili dell'operato del Commissario;
- k. che con decisione 26 luglio 2011, n. 4466 il Consiglio accoglieva in parte il reclamo proposto dalla Regione Campania nei confronti della determinazione commissariale e stabiliva nuovi e integrativi criteri di computo;
- l. che in esecuzione di detta statuizione il Commissario, in data 5 agosto 2011, adottava una nuova determinazione con la quale liquidava la somma da corrispondere alla Casa di Cura nella misura di euro 40.310.813,46, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- m. che con ricorso n. 10439 del 2009 integrato da motivi aggiunti la Regione Campania contestava la nota commissariale del 20 settembre 2011 con la quale il Commissario emetteva un ordine speciale di pagamento nei confronti del Banco di Napoli, in favore della casa di cura Ruesch, per un importo pari a euro 40.382.911,00;

- n. che con sentenza n. 01194/2012, il Consiglio di Stato V Sezione respingeva il reclamo proposto dalla Regione Campania, condannandola al pagamento delle spese di giudizio pari ad € 5.000,00 in favore della casa di Cura Ruesch, disponeva la compensazione delle spese con riguardo alle altre parti di giudizio, nonché la definitiva liquidazione del compenso spettante al Commissario nella misura di € 4.000,00 ;
- o. che il Commissario ad Acta dott. Marcello Zottola ha richiesto il pagamento della somma a lui spettante, con nota prot n. 141001 del 02/07/2012;

CONSIDERATO

- a. che l'ordine di eseguire quanto disposto in sentenza dal Consiglio di Stato non ammette dilazioni, e che comunque costituisce valutazione del danno in via esecutiva;
- b. che occorre procedere al pagamento, in favore della Casa di Cura Ruesch e del Commissario ad Acta dott. Marcello Zottola, come indicato nella sentenza del Consiglio di Stato Sezione V n. 01194/2012;

RITENUTO

- a. che detto debito rientra nella fattispecie di debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 47, comma 3, della L.R. 7/2002;
- b. che per il debito fuori bilancio è necessario attivare la procedura di riconoscimento di legittimità da parte del Consiglio Regionale, ai sensi dell'art. 47, comma 3 della L.R. 7/2002;

PRESO ATTO

- a. che il Consiglio Regionale ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 con la L.R. n. 2 del 27.01.2012;
- b. che la Giunta Regionale ha approvato il bilancio gestionale 2012, con Delibera n. 24 del 14/02/2012, ai sensi dell'art. 21 della L.R. n. 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni;

RILEVATO

- a. che nel succitato bilancio gestionale 2012 è previsto all'U.P.B. 6.23.57 il capitolo 124 della spesa denominato: "Pagamento dei debiti fuori bilancio", la cui gestione è attribuita al Settore 02 dell'A.G.C. 08;
- b. che all'interno della suddetta U.P.B. 6.23.57 risulta il capitolo 588 destinato al pagamento dei debiti fuori bilancio di cui all'art. 47 della L.R. n. 7/2002, rientrante nella competenza operativa dell' A.G.C. 19 "Piano Sanitario Regionale e rapporti con le AA.SS.LL.";

CONSIDERATO che la Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 29, comma 9, lettera b), L.R. n. 7/2002, è autorizzata ad effettuare variazioni compensative, in termini di competenza e/o cassa tra capitoli della medesima unità previsionale di base;

RITENUTO

- a. che a tanto si possa provvedere dotando il capitolo 588 (U.P.B. 6.23.57), denominato: "Pagamento dei debiti fuori bilancio" di cui all'art. 47 della L.R. n. 7/2002 di competenza dell'A.G.C. 19, di uno stanziamento in termini di competenza e cassa di Euro 9.000,00 mediante prelevamento di una somma di pari importo dal capitolo di spesa 124 (U.P.B. 6.23.57), rientrante nella competenza operativa del Settore 02 dell'A.G.C. 08 ed avente sufficiente disponibilità;

- b. di demandare al Dirigente del Settore 01 dell'A.G.C. 19 "Piano Sanitario Regionale e rapporti con le AA.SS.LL." l'assunzione dell'impegno della predetta somma di Euro 9.000,00 sul capitolo 588 (U.P.B. 6.23.57), subordinandone la liquidazione al riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale;

VISTA

- a. La L.R. n. 7/2002;
- b. la L.R. n. 2 /2012;
- c. la DGRC n. 24 del 14/02/2012

PRESO ATTO della scheda di rilevazione di partita debitoria, predisposta ai sensi della DGRC n. 1731/2006, e della sentenza del Consiglio di Stato V Sezione n. 1194/2012 che si allegano alla presente formandone parte integrante e sostanziale.

Propongono e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

Per le motivazioni e le considerazioni esposte in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

- a. di chiedere al Consiglio Regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47, comma 3 della L.R. n. 7 del 30.4.2002 e successive modifiche ed integrazioni, il riconoscimento della legittimità del debito pari a Euro 9.000,00 (Novemila), quale debito fuori bilancio in quanto derivante da sentenza del Consiglio di Stato V Sezione n. 1194/2012, di cui € 5.000,00 (Cinquemila) per spese di giudizio in favore della Casa di Cura Ruesch e € 4.000,00 (Quattromila) quale compenso del Commissario ad Acta;
- b. di autorizzare, ai sensi dell'art. 29, comma 9, lettera b), L.R. n. 7/2002, una variazione compensativa in termini di competenza e cassa al bilancio gestionale 2012 afferente i capitolo di seguito riportati e rientranti nella medesima unità previsionale di base:
 - b. 1. capitolo di spesa 124 (U.P.B. 6.23.57): riduzione dello stanziamento di competenza e cassa per €. 9.000,00;
 - b. 2. capitolo di spesa 588 (U.P.B. 6.23.57): incremento dello stanziamento di competenza e cassa per €.9.000,00;
- c. di demandare al dirigente del Settore 01 " Programmazione Sanitaria" dell'A.G.C. 19 "Piano Sanitario", l'assunzione dell'impegno della predetta somma di € 9.000,00 sul capitolo 588 (U.P.B. 6.23.57), subordinandone la liquidazione al riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale, ai sensi della L.R. n. 7/200;
- d. di subordinare, in ogni caso, l'atto di liquidazione alla verifica presso l'A.G.C. Avvocatura, della notifica di ulteriori eventuali atti della procedura esecutiva promossi da parte del creditore;
- e. di trasmettere copia della presente deliberazione, per i successivi adempimenti di competenza al Consiglio Regionale, all'A.G.C. 19 Piano Sanitario Regionale – Settore Programmazione Sanitaria; all'A.G.C. 08 Bilancio e Tributi - Settore Formazione del Bilancio Annuale e Pluriennale, Settore Gestione delle Entrate e della Spesa,- all'AGC 04 Avvocatura - Settore Contenzioso Amministrativo e Tributario, al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C;
- f. di trasmettere la presente deliberazione alla Procura della Corte dei Conti Sez. Giurisdizionale per la Campania, ai sensi dell'art. 23 co 5 Legge 289/2002.